



OGGETTO: Reg. (UE) 702/2014 - art. 26. L.R. n. 27/03, art. 11 - "Lotta contro le epizoozie" – Approvazione interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da tubercolosi bovina (TBC).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione "Tutela delle Risorse Ambientali" istituita presso il Servizio Ambiente e Agricoltura dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione "Tutela delle Risorse Ambientali";

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

- 1. Di approvare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 della L.R. n. 27/2003, comma 1, gli interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da tubercolosi bovina (TBC) sottoposte a ordinanza di abbattimento da parte dell'Autorità Sanitaria territorialmente competente (ordinanze del Sindaco della Città di Matelica n. 26 del prot. n. 4468 del 10/04/2013 e nn. 27 di prot. n. 4126 e 28 di prot. n. 4127 del 15/04/2015); tali interventi sono riportati in dettaglio nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. Di coprire gli oneri derivanti dall'esecuzione del presente atto con le risorse del capitolo di spesa 31101139 U.P.B. 3.11.01 del bilancio di previsione 2015.
- 3. Di istituire il suddetto regime di aiuti come regime di aiuti esente ai sensi dell'articolo n. 26 del Reg. UE 702/2014 del 25/06/2014 " Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e

M

Scy



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali” e cioè della IBC, che rientra tra le malattie previste dall’Allegato II del Reg. 652/2014, epizootia per la quale esistono disposizioni legislative nell’ambito del programma pubblico regionale approvato con DPGR n. 298 del 20/12/2006 “Attuazione del programma di sorveglianza della tubercolosi bovina e bufalina nel territorio della Regione Marche per l’anno 2007 e successivi”;

- 4. Di comunicare alla Commissione Europea ai sensi degli art. 107 e 108 del trattato e dell’articolo 9 comma 1 del Reg. (UE) n. 702/2014 in quanto aiuto di Stato, il Regime di aiuti in oggetto;
- 5. Di condizionare l’attuazione del Regime al perfezionamento in senso positivo delle procedure previste per il caso di aiuti esenti soggetti a comunicazione;
- 6. Di demandare al Dirigente della P.F. Tutela delle Risorse Ambientali l’attuazione degli interventi approvati dal presente atto a seguito di acquisizione del parere di conformità della Commissione Europea.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa MORONI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca CERISCIOLI)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 e s.m.i. concernente il regolamento di polizia veterinaria;
- L. 2 giugno 1988, n 218 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure per la lotta contro l'Afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali;
- D.M. 15.12.95 n. 592 "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini";
- DPGR n. 298 del 20/12/2006 "Attuazione del programma di sorveglianza della tubercolosi bovina e bufalina nel territorio della Regione Marche per l'anno 2007 e successivi";
- L.R. n. 27 del 22/12/2003, art. 11 "Lotta contro le epizoozie";
- DDPF n. 13/VSA del 11/02/2014;
- DDPF n. 14/VSA del 11/02/2014;
- Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
- L.R. n° 36 del 30 dicembre 2014 di approvazione della Legge Finanziaria 2015;
- L.R. n° 37 del 30 dicembre 2014 di approvazione del Bilancio per l'anno 2014;
- D.G.R. n. 1463 del 29 dicembre 2014 avente ad oggetto la definizione del P.O.A. 2015;
- D.G.R. n. 370 del 28 aprile 2015 di reiscrizione nel bilancio di previsione per l'anno 2015 di economie accertate, di recuperi e di rimborsi relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione ;
- D.G.R. n. 400 del 13 maggio 2015 di variazione compensativa di cassa al P.O.A. 2015.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

In seguito all'evidenziazione, nella periodica attività di sorveglianza delle malattie infettive degli animali, di un focolaio di tubercolosi bovina nell'allevamento (codice IT024MC091) sito in località Caserine n. 128 di Matelica, le Autorità Sanitarie hanno ritenuto necessario procedere ad ordinare alla proprietà dell'allevamento F.lli Lorenzotti Aldo e Giancarlo, nel cui allevamento sono allevati anche bovini di proprietà di Cesaroni Claudio, alcuni provvedimenti comprendenti anche l'abbattimento di alcuni capi bovini e caprini, nonché il divieto di effettuare qualsiasi movimento di animali, compresi gli ovicaprini, dall'allevamento.

Nello specifico il Sindaco della Città di Matelica, ricevuta la denuncia di malattia infettiva da parte del Servizio Veterinario Sanità Animale dell'ASUR Marche, Area Vasta n.3, relativa alla presenza di capi affetti da tubercolosi bovina (TBC), con conseguente revoca, all'allevamento codice IT024MC091, ubicato nel proprio territorio comunale, della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da TBC, ha emesso, in data 10/04/2013, la specifica ordinanza n. 26, prevedendo anche il divieto di qualsiasi movimento di animali dall'allevamento.

Successivamente, le autorità veterinarie hanno provveduto all'abbattimento di n. 18 capi di proprietà F.lli Lorenzotti Aldo e Giancarlo e di n. 4 capi di proprietà Cesaroni Claudio.

Con Ordinanze del Sindaco della Città di Matelica n. 27 di prot. n. 4126 e n. 28 di prot. n.- 4127 entrambe del 15/04/2015, vista la nota ASUR Marche, Area Vasta n. 3, Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario/ U.O. Sanità Animale n. 43698 del 9/4/2015, è stata revocata la propria ordinanza n. 26 del 10/04/2013 sopra richiamata.

M

RG



Con note a prot. Regione Marche nn. 795326_CSI del 4/12/2013, 880585_CSI del 13/12/2014, 158643_AFA del 5/3/2015 e 498040_TRA del 08/07/2015, la società F.lli Lorenzotti Aldo e Giancarlo snc. P.IVA 00900560434, ha inoltrato richiesta di risarcimento per Focolaio TBC Bovina per le spese sostenute. Dette note hanno aggiornato le spese sostenute nel periodo delle richiamate ordinanze compreso tra il 10/04/2013 ed il 15/04/2015.

E' stato inoltre precisato che, a datare dal 01/01/2015, occorre far riferimento ad una avvenuta modifica societaria, recesso di un socio con assegnazione del ramo di azienda, con costituzione di due allevamenti distinti, che continuano a far parte dell'unità epidemiologica IT024MC091, delle seguenti due Società sempre con sede legale in Matelica loc. Caserine n. 128:

- Soc. agricola Lorenzotti Giancarlo e C. s.s., P.IVA 01860160439;
- Soc. Lorenzotti di Lorenzotti Aldo e C. Snc. P.IVA 00900560434 .

Complessivamente per l'allevamento codice IT024MC091 e per l'intero periodo soggetto a restrizione compreso tra il 10/04/2013 ed il 15/04/2015, la proprietà Lorenzotti, come sopra specificata, ha richiesto un importo complessivo di € 90.048,33.

In analogia, la ditta Cesaroni Claudio di Castellelino ha presentato analoga richiesta di risarcimento con nota prot. n. 795303_CSI del 04/12/2013 per un importo complessivo di € 5.740,00.

La somma richiesta è riferibile alle seguenti voci di spesa :

- a) Valore di mercato degli animali abbattuti (bovini e caprini) al netto del ricavo della vendita degli animali macellati e di eventuali altri contributi;
- b) Perdite di reddito dovute ad obblighi di quarantena quali: mancata vendita agnelle da rimonta, maggiori costi sostenuti per l'ingrasso dei vitelli che non è stato possibile vendere ordinariamente all'età di 6 mesi circa, maggiore consumo di foraggi e mangimi per mancato pascolamento dei bovini, maggiori oneri di manodopera per custodia e alimentazione dei bovini tenuti forzatamente in stalla, attività di pulizia/ disinfezione / imbiancatura delle stalle come prescritto dalla autorità veterinarie.

Per quanto sopra è stato verificato che fino a dopo la riapertura dei pascoli, avvenuta in data 15/04/2015, le richieste di contributo pervenute, complessivamente di € 90.788,33, non superano le disponibilità effettive del bilancio 2015, di € 183.339,98.

Ovviamente tutti gli importi richiesti saranno successivamente verificati ed ammessi a concessione e liquidazione solo se ritenuti congrui dal competente ufficio della Regione Marche. In ogni caso, l'obbligazione connessa all'adozione del presente atto viene a scadenza entro l'anno 2015.

Dette richieste trovano accoglimento ai sensi della L.R. n. 27 del 22/12/2003, art. 11 "Lotta contro le epizootie" e nell'ambito delle disponibilità dello stanziamento dedicato dal Bilancio 2015, L.R. 37/2014, sul cap. 31101139, correlato in entrata al cap. 40303036 – somma interamente riscossa, denominato "interventi straordinari urgenti a sostegno delle imprese zootecniche colpite da tubercolosi bovina (TBC) sottoposte ad ordinanza di abbattimento parziale o totale del bestiame", fondi reiscritti in competenza per € 183.339,98 con DGR n. 370 del 28/04/2015 e successivo stanziamento di cassa di € 100.000,00 disposto con DGR n. 400 del 13/05/2015.

La suddetta legge regionale stabilisce quanto segue:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Art. 11 (Lotta contro le epizootie)

1. In attuazione di programmi di prevenzione comunitari, nazionali o regionali di lotta contro le epizootie, la Regione concede contributi agli allevatori fino al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute e dichiarate ammissibili, a titolo di indennizzo delle perdite dirette ed indirette causate dalle malattie e per la partecipazione volontaria degli allevatori ai programmi di prevenzione. In alternativa possono essere ammesse a contributo, nella misura massima del 50 per cento, le spese relative al pagamento dei premi assicurativi a copertura del rischio di perdite dovute ad epizootie.
2. La Regione risarcisce fino al 100 per cento il danno subito dagli allevatori a seguito di provvedimenti sospensivi della movimentazione degli animali disposti dalle autorità sanitarie
3. La Regione concede contributi straordinari per il ripianamento di gravi perdite aziendali determinate da encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSF)."

Gli indennizzi di cui al comma 1 sono appunto indennizzi e, come tali, rientrano in pieno tra gli aiuti di Stato, vietati, salvo le previste deroghe, di cui agli artt. 107 e 108 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).

I risarcimenti di cui al comma 2, se appunto fossero veri risarcimenti, non rientrerebbero tra gli aiuti di Stato.

Peraltro, la Cassazione Civile, Sez. II, con sentenza n. 14241 del 28/07/2004, trattando di un caso di danni arrecati ad imprese agricole dalla fauna selvatica, per i quali l'art. 26 della L. 11 febbraio 1992, n. 157 stabilisce che "per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati a la produzione agricola ... dalla fauna selvatica ... è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti ..", ha affermato che "l'attivazione della responsabilità aquiliana non dipende in via esclusiva dal verificarsi di un danno, ma è subordinata alla formulazione di un giudizio di disvalore (Cass. S.U. n. 500/1999), nel bilanciamento dei contrapposti interessi, che determina che il danno sia prodotto non iure. Pertanto, nell'ipotesi in cui il danno venga configurato dal legislatore quale sacrificio imposto al soggetto l'interesse pubblico e la valutazione dell'evento pregiudizievole sfoci non già in un giudizio di disvalore bensì in una qualificazione giuridica del fatto lesivo, come ispirato a detto interesse pubblico, e quindi compiuto iure, è fuori dalla tutela aquiliana e costituisce una forma di compensazione dell'interesse leso, ove anche definita attecnicamente "risarcimento", integrando una tutela indennitaria, con funzione compensativa dovuta per un danno non antigiuridico."

Utilizzando analogo indirizzo interpretativo, ne consegue che, anche quando, come nel caso della L.R. 27/2003 art. 11 comma 2, la compensazione dell'interesse leso è definita risarcimento, occorre indagare sulla esatta natura del fatto lesivo. Nella fattispecie, il fatto lesivo, cioè gli ordini di polizia veterinaria comportanti tra l'altro il divieto temporaneo di movimentazione di alcuni capi e l'abbattimento di altri, è tutt'altro che antigiuridico, anzi, è imposto dalla legge a tutela della salute pubblica, oltre che della integrità del patrimonio zootecnico nazionale. Ne consegue che il termine "risarcisce" è stato impiegato attecnicamente, mentre quello tecnicamente corretto in senso giuridico avrebbe dovuto essere "indennizza" e che le compensazioni previste non sono risarcimenti veri e propri, ma indennizzi; tanto che la legge regionale medesima non stabilisce che devono essere integrali, cioè al 100% comprensivi di danno emergente e di lucro cessante, come deve essere nel caso di vero e proprio risarcimento da parte del responsabile nei confronti della parte lesa, ma solo che possono arrivare fino al 100% del danno, potendo quindi essere inferiori.

Ma, essendo indennizzi, rientrano nei divieti di cui agli artt. 107 e 108 del TFUE, salvo le previste deroghe.

M

Rg



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

La Commissione Europea, con decisione C(2006)354 del 03.02.2006, ha approvato il regime di "Aiuti di Stato n° 463/2004 – Italia (Marche) Legge regionale n. 27/2003: "Interventi regionali nel settore della zootecnia".",

Fra i regimi di aiuto era previsto al punto 47 che, non essendo possibile identificare a priori le malattie per le quali sarà pagata la compensazione, tutte le misure adottate per malattie specifiche saranno notificate individualmente alla Commissione. L'art. 11 "Lotta contro le epizootie" della L.R. 27/03 prevede che ...<< in attuazione di programmi di prevenzione comunitari, nazionali o regionali di lotta contro le epizootie, la Regione concede contributi agli allevatori fino al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute e dichiarate ammissibili, a titolo di indennizzo delle perdite dirette ed indirette causate dalle malattie e per la partecipazione volontaria degli allevatori ai programmi di prevenzione... La Regione risarcisce fino al 100 per cento il danno subito dagli allevatori a seguito di provvedimenti sospensivi della movimentazione degli animali disposti dalle autorità sanitarie.....>>.

Il 1° luglio 2014 è entrato in vigore il Reg (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Con il presente atto si ritiene necessario stabilire l'istituzione del nuovo regime di aiuto in esenzione ai sensi dell'articolo 26 del Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 "Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali"

Che stabilisce, tra l'altro, quanto segue:

"1 Gli aiuti destinati a indennizzare le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli dei costi sostenuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di epizootie od organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da tali epizootie od organismi nocivi, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 13 del presente articolo e al capo 1.

2 Gli aiuti sono erogati unicamente:

a) in relazione alle epizootie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e

b) nell'ambito di

i) un programma pubblico, a livello unionale nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizootia o dell'organismo nocivo in questione, o

ii) misure di emergenza imposte dall'autorità competente, o

iii) misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità della direttiva 2000/29/CE del Consiglio

Il programma e le misure di cui alla lettera b), contengono una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi

Ra



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

3 Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari

4 Per quanto riguarda le epizootie, gli aiuti sono concessi solo per quelle indicate nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale o nell'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n° 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

5 Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda

6. I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizootia o dall'organismo nocivo ai vegetali.

Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data

7 Nel caso delle misure di prevenzione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili

- a) controlli sanitari,
- b) analisi, compresa la diagnostica in vitro,
- c) test e altre indagini, compresi i test TSP e BSE;
- d) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
- e) abbattimento o soppressione preventivi degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature

8 Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili.

- a) test e altre indagini in caso di epizootie, compresi i test TSP e BSE;
- b) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
- c) abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

9 Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie od organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:

a) al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale o dei vegetali distrutti:

- i) a seguito dell'epizootia o dell'organismo nocivo ai vegetali;
- ii) nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b).

Il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali, dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di epizootie od organismi nocivi ai vegetali

b) le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto e la rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b)

Dall'importo vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati alle epizootie o agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario

10. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da epizootie od organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e ai danni causati dalle epizootie e dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- a) i focolai, nel caso di epizootie; o
b) la presenza nel caso di organismi nocivi ai vegetali.

11. Gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi 7 e 8 sono concessi in natura e versati ai prestatori delle misure di prevenzione e di eradicazione.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi seguenti possono essere concessi direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso.

- a) paragrafo 7, lettera d), e paragrafo 8, lettera b), nel caso di epizootie o organismi nocivi ai vegetali; nonché
b) paragrafo 7, lettera e), e paragrafo 8, lettera c), in caso di organismi nocivi ai vegetali e per la pulizia e la disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

12. Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizootia o la presenza dell'organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.

13. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 7, 8 e 9, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili."

Ed ora le motivazioni per le quali il regime di aiuto proposto rientra in quello esente di cui al citato all'art. 26. Le condizioni di cui sopra dell'art. 26 del Reg. (UE) 704/2014 risultano quindi come di seguito soddisfatte.

Paragrafo 1: l'intervento è a favore di PMI, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli. La verifica del possesso di tale requisito soggettivo avverrà con il Decreto dirigenziale di concessione.

Paragrafo 2:

punto a) : TBC è una epizootia per la quale esistono disposizioni legislative regolamentari o amministrative nazionali o unionali;

punto b)

lett. i) : nell'ambito del programma pubblico approvato e descritto con D.P.G.R. n. 298 PRES del 20.12.2006 di attuazione del programma di sorveglianza nei confronti della tubercolosi bovina;

lett. ii) : misure di emergenza imposte con ordinanze del Sindaco della Città di Matelica n. 26 del prot. n. 4468 del 10/04/2013 e nn. 27 di prot. n. 4126 e 28 di prot. n. 4127 del 15/04/2015;

Paragrafo 3: l'aiuto non riguarda misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario;

Paragrafo 4: l'epizootia TBC rientra nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui all'Allegato II del Reg. (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Paragrafo 5: Gli aiuti sono pagati direttamente alle aziende interessate;

Paragrafo 6: il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizootia (da anno 2013 - ordinanza del Sindaco della Città di Matelica n. 26 del prot. n. 4468 del 10/04/2013) e gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data (entro 10/04/2017);

Paragrafo 7: riguarda le misure di prevenzione e pertanto non ricorre il caso in quanto, essendo conclamato il focolaio, piuttosto che nella prevenzione siamo nella fase di controllo ed eradicazione di cui al paragrafo 8;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Paragrafo 8: *ricorre il caso della lett. c) misura di controllo ed eradicazione con finanziamento dei costi ammissibili per abbattimento degli animali infetti o altre misure imposte dalle autorità competenti (abbattimento e blocco della movimentazione) nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature;*

Paragrafo 9: *caso di aiuto destinato a ovviare ai danni causati da epizoozia TBC con indennizzo calcolato esclusivamente in relazione:*

- a) *al valore di mercato degli animali malati di TBC abbattuti, stabilito la settimana precedente l'abbattimento degli stessi ;*
- b) *alle perdite di reddito dovute ad obblighi di quarantena e divieto di pascolamento imposti dall'ordinanza del Sindaco della Città di Matelica n. 26 del prot. n. 4468 del 10/04/2013;*

Dall'importo vengono comunque detratti tutti i costi non direttamente collegati alla TBC che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario;

Paragrafo 10: *aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati dal focolaio di TBC formalmente riconosciuto dall'autorità competente;*

Paragrafo 11: *ricorre il caso del secondo capoverso e cioè gli aiuti sono concessi direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti a) in quanto trattasi di epizoozia e b) anche per la pulizia e disinfestazione dell'azienda e delle attrezzature, per il controllo ed eradicazione della TBC con finanziamento dei costi ammissibili per abbattimento degli animali infetti o altre misure imposte dalle autorità competenti, la pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature, come stabilito nel Paragrafo 8 lettera c);*

Paragrafo 12: *l'aiuto è concesso solo in quanto non sia stato stabilito che l'epizoozia è stata causata direttamente dal beneficiario o non è stata conseguente della sua negligenza ;*

Paragrafo 13: *Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, sono limitati al 100% dei costi ammissibili.*

Si precisa che non ricorre il rispetto dell'effetto incentivante, così come definito all'articolo 6 del richiamato Reg Ue 702/14, per effetto del paragrafo 5 lettera d) dello stesso articolo 6, per il quale, per le categorie di aiuti nella quale sono comprese anche le misure sulle epizoozie, non è richiesto o si presume un effetto incentivante.

Una bozza del presente atto è stata preventivamente notificata alla Commissione UE tramite il sistema telematico SANI2, gestito dalla "P.F. Politiche Comunitarie e responsabile Cooperazione Territoriale Europea" il giorno 06/08/2015. numero di caso della Commissione: SA.42826 con il titolo: Aiuti destinati a indennizzare i costi del controllo e della eradicazione di epizoozie ed aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da epizoozie .

La Commissione UE con nota Ares (2015)3449945 del 20/8/2015, pervenuta con ns prot. n. 0585347 del 25/08/2015, ha richiesto la seguente integrazione:

Le autorità italiane sono invitate a integrare l'allegato A del disegno di deliberazione che costituisce la base giuridica del regime per precisare che sono escluse le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Quanto richiesto dalla Commissione UE: è stato quindi riportato nell'allegato A come aggiunta alla voce "Beneficiari" .

Nel 2005 era stato registrato un focolaio di TBC nello stesso Comune di Matelica, ma su altro allevamento, dove fu ordinato l'abbattimento totale dei capi, che venivano allevati allo stato brado.

A

Reg



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

A datare dal 01/02/2014 la DGR n. 78 del 27/01/2014 ha assegnato la competenza in materia di epizootie alla P.F. Tutela delle Risorse Ambientali.

Con il presente atto si provvede quindi ad approvare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 della L.R. n. 27/2003, comma 1, gli interventi straordinari urgenti a sostegno di imprese zootecniche colpite da tubercolosi bovina (TBC) sottoposte a ordinanza da parte dell'Autorità Sanitaria territorialmente competente, come riportati in dettaglio nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; si provvede inoltre a notificare alla Commissione Europea, ai sensi degli art. 107 e 108 del trattato in quanto aiuto di Stato, il programma di intervento sopra indicato e di condizionare l'erogazione degli aiuti a parere positivo dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 26 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

PROPOSTA

Per quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di adottare una delibera avente ad oggetto: *"L.R. n. 27/03, art. 11 'Lotta contro le epizootie' - Approvazione interventi straordinari urgenti a sostegno di imprese zootecniche colpite da tubercolosi bovina (TBC)"*.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Roberto Gatto)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità sul capitolo di spesa 31101139 - U.P.B. 3.11.01 del bilancio di previsione 2015-2017, annualità 2015, pari ad € 183.339.98.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. CONTROLLO
CONTABILE DELLA SPESA N. 2

(Stefania Denaro)

Parere della Posizione di Funzione "Tutela delle Risorse Ambientali"

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il dirigente responsabile

(Guido Muzzi)

BY



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio
(Cristina Martellini)

La presente deliberazione si compone di n. 16 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Elisa Moroni)



Allegato "A" alla DGR _____

Interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da tubercolosi bovina (TBC) nel comune di Matelica - ordinanze del Sindaco della Città di Matelica n. 26 del prot. n. 4468 del 10/04/2013 e nn. 27 di prot. n. 4126 e 28 di prot. n. 4127 del 15/04/2015 .

Premessa

Nel contesto della vigente normativa comunitaria (Allegato II del Reg. (UE) n. 652/2014) e nazionale (D.M. 592/95) in coerenza con la propria programmazione, la regione si propone di indennizzare gli allevatori bovini colpiti da tubercolosi bovina per le perdite di reddito e di profitto in conseguenza all'attuazione del programma di sorveglianza nei confronti della tubercolosi bovina, ai sensi del D.P.G.R. n. 298/PRES del 20.12.2006.

In particolare il presente provvedimento si inserisce:

- nell'ambito di un programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia della tubercolosi bovina realizzato a livello di Regione Marche;
- nel contesto delle azioni atte a consentire alle aziende del comparto bovini di rimanere sul mercato in modo competitivo come prima del manifestarsi della malattia;
- nell'ambito di un provvedimento avente un obiettivo di prevenzione o di compensazione dei danni diretti ed indiretti così come previsto dall'art. 11 della L.R. 27/03.

Finalità

Con il presente provvedimento, vista la legge n. 218/88 recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie degli animali ed il decreto ministeriale n. 592/95 concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini e la normativa comunitaria, la Regione si propone di intervenire sugli effetti causati dall'abbattimento obbligatorio agli allevatori bovini colpiti da tubercolosi, sul divieto di movimentazione ed altre conseguenze, incentivando la ripresa delle attività produttive.

Beneficiari

Allevatori di bovini e ovicapri sottoposti a provvedimenti obbligatori da parte dell'Autorità Sanitaria territorialmente competente in esecuzione del Programma di sorveglianza nei confronti della tubercolosi bovina, nella Regione Marche, approvato con D.P.G.R. n. 298/PRES del 20.12.2006.

Sono escluse le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno .

Misure di eradicazione e controllo (rif.to paragrafi 8 lett. c) e 9 dell'art. 26 del Reg. 702/2014).

Concessione di un contributo *una tantum* per indennizzo del danno subito dagli allevatori di bovini e ovicapri, ritenuto ammissibile per le seguenti voci di spesa:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- a) Valore di mercato degli animali abbattuti (bovini e ovicapri come da nota Asur Marche, Area Vasta n. 3, Dip. di prevenzione Servizio Veterinario/ U.O. Sanità animale n. 105097 del 21/11/2014) al netto del ricavo della vendita degli animali macellati e del contributo concesso ai sensi della L. 218/88;
(il valore di mercato dei capi abbattuti, diminuito delle indennità erogate dall'autorità sanitaria e del realizzo della vendita delle carni e gli eventuali indennizzi ricavati dalle assicurazioni, è determinato dalla media dei prezzi rilevati su tre piazze nazionali e indicati nel bollettino ISMEA pubblicato la settimana precedente l'abbattimento dei capi o nel bollettino settimanale prezzi di mercato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Macerata, a seconda dei dati disponibili);
- b) Perdite di reddito dovute ad obblighi di quarantena quali:
- mancata vendita agnelle da rimonta (con riferimento a blocco movimentazione di animali dall'allevamento disposto con ordinanza del Sindaco della Città di Matelica n. 26 del prot. n. 4468 del 10/04/2013, punto n. 11, e dichiarazione di avvenuta vendita e mancata consegna del bestiame a causa del blocco della TBC, con riferimento alla media dei prezzi rilevati su tre piazze nazionali e indicati nel bollettino ISMEA pubblicato la settimana precedente l'abbattimento dei capi o nel bollettino settimanale prezzi di mercato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Macerata, a seconda dei dati disponibili);
 - maggiori costi sostenuti per l'ingrasso dei vitelli che non è stato possibile vendere ordinariamente all'età di 6 mesi circa e maggiore consumo di foraggi e mangimi per mancato pascolamento dei bovini adulti (con riferimento a spese rendicontate per mangimi, foraggi, lettini, spese sanitarie e veterinarie, noleggi passivi, acqua, assicurazioni, combustibile, elettricità, altre eventuali spese, sostenute secondo l'ordinarietà dell'azienda oggetto di quarantena e con riferimento a prezzi unitari desunti dal bollettino settimanale prezzi di mercato della CCIAA di Macerata);
 - maggiori oneri di manodopera per custodia e alimentazione degli animali tenuti forzatamente in stalla (con riferimento a spese documentate di personale).
 - attività di pulizia/ disinfezione / imbiancatura delle stalle come prescritto dalla autorità veterinarie (con riferimento a quantificazione dei lavori a metro quadrato).

Dall'importo vengono comunque detratti tutti i costi non direttamente collegati alla TBC che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario ed eventuali altri contributi.

Altre Informazioni relative all'aiuto di Stato:

Dotazione di bilancio: Regime Importo globale : Valuta nazionale EUR (importi complessivi) € 183.339,98.

Strumento di aiuto: Sovvenzione diretta

Obiettivo principale: "Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali" articolo 26 del Reg. 702/2014. Intensità



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

massima di aiuto in % : fino a 100%; Importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero): € 183.339,98.

Soddisfacimento di tutte le condizioni imposte dall'art. 26 del Reg. (UE) 702/2014:

Paragrafo 1: *l'intervento è a favore di PMI, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli. La verifica del possesso di tale requisito soggettivo avverrà con il Decreto dirigenziale di concessione*

Paragrafo 2:

punto a) : *TBC è una epizoozia per la quale esistono disposizioni legislative regolamentari o amministrative nazionali o unionali;*

punto b)

lett. i) : *nell'ambito del programma pubblico approvato e descritto con D.P.G.R. n. 298 PRES del 20.12.2006 di attuazione del programma di sorveglianza nei confronti della tubercolosi bovina;*

lett. ii) : *misure di emergenza imposte con ordinanze del Sindaco della Città di Matelica n. 26 del prot. n. 4468 del 10/04/2013 e nn. 27 di prot. n. 4126 e 28 di prot. n. 4127 del 15/04/2015;*

Paragrafo 3: *l'aiuto non riguarda misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario;*

Paragrafo 4: *l'epizoozia TBC rientra nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui all'Allegato II del Reg. (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;*

Paragrafo 5: *Gli aiuti sono pagati direttamente alle aziende interessate;*

Paragrafo 6: *il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia (da anno 2013 - ordinanza del Sindaco della Città di Matelica n. 26 del prot. n. 4468 del 10/04/2013) e gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data (entro 10/04/2017);*

Paragrafo 7: *riguarda le misure di prevenzione e pertanto non ricorre il caso in quanto, essendo conclamato il focolaio, piuttosto che nella prevenzione siamo nella fase di controllo ed eradicazione di cui al paragrafo 8;*

Paragrafo 8: *ricorre il caso della lett. c) misura di controllo ed eradicazione con finanziamento dei costi ammissibili per abbattimento degli animali infetti o altre misure imposte dalle autorità competenti (abbattimento e blocco della movimentazione) nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature;*

Paragrafo 9: *caso di aiuto destinato a ovviare ai danni causati da epizoozia TBC con indennizzo calcolato esclusivamente in relazione:*

b) *al valore di mercato degli animali malati di TBC abbattuti, stabilito la settimana precedente l'abbattimento degli stessi ;*

c) *alle perdite di reddito dovute ad obblighi di quarantena e divieto di pascolamento imposti dall'ordinanza del Sindaco della Città di Matelica n. 26 del prot. n. 4468 del 10/04/2013.*

Dall'importo vengono comunque detratti tutti i costi non direttamente collegati alla TBC che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario;

Paragrafo 10: *aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati dal focolaio di TBC formalmente riconosciuto dall'autorità competente;*

Paragrafo 11: *ricorre il caso del secondo capoverso e cioè gli aiuti sono concessi direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti a) in quanto trattasi di epizoozia e b) anche per la pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature, per il controllo ed eradicazione della TBC con finanziamento dei costi ammissibili per abbattimento degli animali infetti o altre misure imposte*

10/10



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

dalle autorità competenti, la pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature, come stabilito nel Paragrafo 8 lettera c);

Paragrafo 12: l'aiuto è concesso solo in quanto non sia stato stabilito che l'epizoozia è stata causata direttamente dal beneficiario o non è stata conseguente della sua negligenza ;

Paragrafo 13: Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, sono limitati al 100% dei costi ammissibili.

Si precisa che non ricorre il rispetto dell'effetto incentivante, così come definito all'articolo 6 del richiamato Reg Ue 702/14, per effetto del paragrafo 5 lettera d) dello stesso articolo 6, per il quale, per le categorie di aiuti nella quale sono comprese anche le misure sulle epizoozie, non è richiesto o si presume un effetto incentivante.

Per l'attivazione dell'aiuto verrà rispettato quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 9 del Reg (UE) n. 702/14, trasmettendo almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato, ai sensi del richiamato regolamento, e verrà trasmessa alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, la sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II dello stesso regolamento.

Pertanto il regime di aiuto verrà attuato trascorsi i dieci giorni lavorativi dalla trasmissione o successivamente al ricevimento della ricevuta di cui al richiamato art. 9 comma 1 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Le informazioni previste dal comma 2 dell'articolo 9 verranno pubblicate sul seguente sito web: <http://agricoltura.regione.marche.it>

A

AG